

- **TRIBUNALE DI ROMA** *“il credito del viaggiatore- quanto meno quello a titolo della compensazione pecuniaria predeterminata dal Reg. CE n°261/2004- una volta verificatasi la contingenza pregiudizievole (ritardo o cancellazione del volo)- è da ritenersi certo, liquido ed esigibile”* (Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Maurizio Manzi, Sentenza N. 446/2021 - Blue Air / Graziella Mirella Re);
- **TRIBUNALE DI ROMA** *“-le linee guide fornite dalla Commissione Europea relativamente al Reg.261/04/CE non indicano un obbligo per i passeggeri di presentare preventivamente un reclamo alla compagnia aerea, al fine di ottenere la compensazione legale per il ritardo e il risarcimento del relativo danno, ma soltanto una raccomandazione in tal senso; (...) -non risulta alcun termine per l’adempimento della prestazione avente ad oggetto la compensazione pecuniaria prevista dal Reg.261/04/CE, con la conseguenza che il danno deve considerarsi immediatamente esigibile”* (Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Landi, Sentenza di appello N. 1740/2022 - Barachetti / American Airlines)
- **TRIBUNALE DI ROMA** *“il credito era da ritenersi immediatamente esigibile senza l’obbligo di preventiva costituzione in mora; tanto in osservanza dell’art. 1183 c.c. secondo cui “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.””* (Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Maurizio Manzi, Sentenza di appello n. 24605/19, Malagnini / American Airlines)
- **TRIBUNALE DI TORINO** *“Invero, la compensazione indicata dalla legge in misura fissa, in base a parametri determinati non discrezionali (cfr. art. 7 Reg. CE 261/04 “euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri”) rappresenta indubbiamente un credito liquido (obbligazione portabile ex art. 1182 co. III c.c. cfr. Cass. S.U. n. 17989/2016), sussistendo, pertanto, un’obbligazione pecuniaria”.* (Tribunale Ordinario di Torino, Dott.ssa Domenica Maria Tiziana Latella, Sentenza di appello N. 3650/2022 – Nacci / Neos).
- **TRIBUNALE DI TORINO** *“Al contempo, la compensazione per il ritardo costituisce un credito liquido, in quanto predeterminato in misura fissa dai parametri di cui all’art. 7 Reg. CE 261/04 (euro 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km)”.* (Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Simonetta Rossi, Sentenza di appello N. 1699/22 – Giacobino / Neos).
- **TRIBUNALE DI TORINO** *“sotto il primo profilo si rileva che la compensazione per il ritardo costituisce un credito liquido, in quanto predeterminato in misura fissa dai parametri di cui all’art. 7 Reg. CE 261/04 (“euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra*

1500 e 3500 chilometri" (Tribunale di Torino in funzione di Giudice d'Appello, Giudice
Dott. Carbone Sentenza N. 723/2022 – Del Sordo/ Neos)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 64172 per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08 ottobre 2020, vertente

TRA

Blue Air Aviation S.A.(già Blue Air Airline Management Solutions s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n° 5, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ruxandra Siminiceanu, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.

APPELLANTE

E

Re Mirella Graziella, elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n° 116, presso lo studio dell'Avv. Federico Blasio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado.

APPELLATO

OGGETTO:APPELLO AVVERSO SENTENZA N° 21993/2019 GIUDICE DI PACE DI ROMA.

All'udienza del giorno 08 ottobre 2020 il procuratore della parte appellata concludeva come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla Sig.ra Graziella Mirella Re la Blue Air Avition S.A. (già Blue Air Airline Management Solutions s.r.l.) proponeva appello avverso la sentenza n° 21993/2019 del Giudice di Pace di Roma, 4^a Sezione, Dott.ssa Concettina Cardaci, adottata a conclusione del processo R.G. n°41113/2018, depositata in cancelleria il 13/08/2019.

Eccepiva in via preliminare la nullità della sentenza per contrasto fra motivazione e dispositivo in merito al danno non patrimoniale liquidato nonché per carenza di motivazione.

Evidenziava del pari la erroneità della pronuncia sotto il profilo della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.

Deduceva da ultimo la inesigibilità del credito alla compensazione pecuniaria di € 250,00 in mancanza di previo reclamo e la erroneità della capo di sentenza di condanna alla rifusione delle spese di lite.

Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:

- a) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e comunque per contrasto fra la motivazione ed il dispositivo in merito alla liquidazione del danno non patrimoniale;
- b) in via principale, nel merito, rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dall'appellata;
- c) sempre in via principale, nel merito, dare atto della disponibilità di Blue Air di effettuare il pagamento dell'indennizzo di € 250,00 e, ritenuto non esigibile il credito alla data del 27 marzo 2018 di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, condannare l'appellata Sig.ra Re Graziella Mirella al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio;
- d) in ogni caso, a seguito della auspicata riforma della sentenza impugnata, condannare la Sig.ra Re Graziella Mirella alla restituzione dell'importo di € 957,78 pagato il 30 settembre 2019;
- e) in via subordinata, previa riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui condanna Blue Air al risarcimento del danno non patrimoniale, compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio per soccombenza reciproca.

Si costituiva la Sig.ra Graziella Mirella Re la quale, con comparsa di risposta, chiedeva, in reiezione del proposto appello, confermarsi la impugnata sentenza con richiesta di rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

La causa, all'udienza del giorno 08 ottobre 2020, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome rassegnate in atti ad pera della parte appellata, veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Ritiene il giudicante che il proposto gravame possa trovare accoglimento per quanto di ragione; ed invero risulta fondato il motivo di appello inerente la contestazione della spettanza della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Ed infatti nella pronuncia impugnata in forma apodittica si enuncia che “ quanto al danno non patrimoniale richiesto ai sensi degli artt. 19 e 22 della Convenzione di Montreal, tenuto conto delle caratteristiche del viaggio e delle ore di ritardo del volo, in mancanza di specifiche allegazioni, viene liquidata in via equitativa la somma di € 200,00”.

In proposito la Suprema Corte ha opinato che “ la nozione di risarcimento supplementare di cui all’art. 12 del regolamento n°261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di risarcimento supplementare quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare i passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli art. 8 e 9 di tale regolamento.

Dalle affermazioni contenute nella citata sentenza si ricava che il fondamento normativo per il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla violazione degli obblighi di assistenza a terra dei passeggeri non possa reperirsi direttamente nella fonte sovranazionale, ed in particolare né nell’art. 9 né nell’art. 12, ma debba farsi riferimento alla Convenzione di Montreal del 1999 se applicabile o comunque alle norme dell’ordinamento interno ed ai limiti da questo fissati al risarcimento stesso. E quindi, laddove come nel caso di specie, il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l’assistenza prescritta dall’art. 9 del Reg. CE n°261/2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. SS.UU. n° 26972/2008; di conseguenza esso deve escludersi, non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge(interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.. Omissis”(Cass. Civ. Sezione III^ n° 12088/2015).

In osservanza del precetto di cui alla richiamata sentenza, non ravvisandosi profili di reato nella condotta della compagnia aerea e non essendo stati allegati specifici riscontri in ordine alla lesione dei diritti inviolabili della persona, deve essere riformata in parte qua la adottata pronuncia(con assorbimento del mezzo di censura inerente la mancata corrispondenza della contenuto della motivazione al dispositivo di pronuncia).

Quanto al residuo mezzo di gravame(contestazione del capo di sentenza di condanna alle spese di lite) lo stesso non può trovare accoglimento atteso che:

- nei rapporti fra esercente attività imprenditoriale e consumatore risulta nulla la clausola vessatoria che condizioni la tutela dei diritti nelle sedi giudiziali competenti alla previa proposizione di un reclamo scritto; trattasi, peraltro, di clausola non negoziata(probabilmente ignota al viaggiatore) ed, in ogni caso, non sottoscritta per adesione ex art. 1341 2° comma c.c.;
- il credito del viaggiatore- quanto meno quello a titolo della compensazione pecuniaria predeterminata dal Reg. CE n°261/2004- una volta verificatasi la contingenza pregiudizievole (ritardo o cancellazione del volo)- è da ritenersi certo, liquido ed esigibile non necessitando la attivazione della costituzione in more ex art. 1219 c.c.;
- la compagnia aerea, essendo in possesso dei riscontri relativi alle carte di imbarco dei viaggiatori, avrebbe potuto individuarli territorialmente e formulare ante iudicium offerta, anche reale;
- in ogni caso nel corso del giudizio di primo grado avrebbe potuto essere versata in banco iudicis la somma ritenuta spettante a titolo di compensazione pecuniaria(senza condizionare la dazione dell'importo all'abbandono del giudizio).

In ragione del parziale accoglimento dell'appello appare equo compensare le spese del presente grado di giudizio(liquidate nell'intero in € 630,00 oltre accessori) in misura pari alla metà(e, quindi, pari ad € 315,00 oltre accessori) non potendo essere esaminati profili innovativi(quali la richiesta di cui al punto d) delle conclusioni dell'atto di appello, volta ad invocare la restituzione dell'importo di € 957,78 pagato il 30 settembre 2019).

Del pari le spese del giudizio di prime cure devono essere rideterminate in misura pari ad € 43,00 a titolo di spese vive ed in misura pari ad € 120,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c..(con compensazione della residua quota di spese riconosciuta nella sentenza gravata di appello).

PQM

Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, confermato spettante quanto liquidato in sentenza a titolo di compensazione pecuniaria oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, dichiara che nulla è dovuto di quanto riconosciuto nella pronuncia di primo grado a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e relativi interessi con ogni conseguenziale profilo di natura restitutoria.

Del pari, in riforma parziale del capo di pronuncia inerente il riparto delle spese di lite, condanna la parte appellante al pagamento in favore della Sig.ra Graziella Mirella Re della somma pari ad € 43,00 a titolo di spese vive e pari ad € 120,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c., compensando integralmente fra le parti la residua quota di spese di lite, siccome liquidata nella pronuncia impugnata.

Condanna la parte appellante a rifondere in favore della Sig.ra Graziella Mirella Re ½ delle spese del presente grado di processo che sono liquidate nell'intero in misura pari ad € 630,00 oltre accessori

(e, quindi pari ad € 315,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge), compensando fra le parti la residua quota di spese giudiziali.

Roma, 31 dicembre 2020.

IL GIUDICE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado di appello 27857/2019 R.G.N.R. vertente

TRA

American Airlines Inc.,

in persona del legale rappresentante p.t. Roberto Antonucci, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Scialoja ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 187, in virtù di procura alle liti posta a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

Jacopo Barachetti,

rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Blasio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Archimede n. 116, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;

APPELLATO

OGGETTO: Contratto di trasporto aereo.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza del 21 ottobre 2021, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'atto di impugnazione è la sentenza n.1519/2019, depositata in data 22.01.2019, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma nella causa n. 25468/2018 RG, promossa da Jacopo Barachetti contro l'American Airlines Inc..

Nella sentenza impugnata, in accoglimento della domanda avanzata da Jacopo Barachetti, l'American Airlines era stata condannata al pagamento *“di € 1.000,00 (600,00+100,00+300,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”* nonché *“alla rifusione parziale delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese anche esenti, oltre spese generali, c.p.a. e iva, come per legge”*.

Detto importo era stato riconosciuto al Barachetti a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004 per € 600,00; a titolo di danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 17 e 22 della convenzione di Montreal per euro 300,00 ed a titolo di danno per la mancata informazione ed assistenza, ai sensi degli articoli “19, 22, 29” della suddetta convenzione.

L'American Airlines, in riforma di detta sentenza, chiedeva:

-di rigettare le domande avanzate dalla parte attrice in primo grado, fatta eccezione per la domanda di pagamento della compensazione pecuniaria di € 600,00, negando il preteso diritto alle spese stragiudiziali e giudiziali;

-di condannare, conseguentemente, la parte appellata alla restituzione di quanto versato da essa appellante in esecuzione della sentenza impugnata all'infuori del suddetto importo di euro 600,00;

-vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

La parte appellante chiedeva la riforma della sentenza sulla base dei seguenti motivi:

-l'erronea valutazione dell'immediata esigibilità del credito relativo alla compensazione pecuniaria;

-il non essere stato considerato che il Barachetti non aveva mai richiesto in via stragiudiziale la compensazione pecuniaria ad esso spettante per il ritardo del volo aereo, circostanza che avrebbe reso inutile l'intervento di un legale;

-il non valorizzare l'offerta di pagamento di detto importo di euro 600,00 in sede di procedimento di primo grado;

-l'erroneo riconoscimento delle voci di danno non patrimoniale e connesso alla mancata informazione ed assistenza del viaggiatore a seguito del ritardo accumulato nel viaggio.

Jacopo Barachetti si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado e condanna della parte appellante ex art.96 c.p.c..

Il Tribunale osserva, innanzitutto, che il dedotto ritardo riguardava il volo aereo AA109 del 17.7.2017 da Londra a Los Angeles che veniva improvvisamente fatto atterrare a Chicago per cambio equipaggio con conseguente grave ritardo nell'arrivo a Los Angeles (oltre 5 ore).

Va rilevato che l'imputabilità del ritardo alla compagnia aerea e la debenza al Barachetti di euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. 261/2004, non sono in contestazione.

Ciò detto, premesso che era onere della parte attrice, odierna appellata, dimostrare i danni lamentati e posti a base della richiesta del risarcimento dei danni non patrimoniali e dei danni conseguenti alle mancate informazioni ed assistenza va osservato, innanzitutto, che in fatto il Barachetti si limitava a dedurre:

-l'inevitabile incidenza del ritardo sulla sfera esistenziale in considerazione che le decisioni e la programmazione sulle proprie attività era subordinata alla decisione del vettore;

-uno stato di ansia ed una perdita ingiustificata di tempo, che poteva più utilmente essere utilizzato;

-un grave disagio, a seguito della mancanza di informazioni ed assistenza, derivante dallo stato di incertezza e di sconforto circa la ripartenza del volo e la programmazione del viaggio.

Si rileva, quindi, come i danni dedotti siano generici, corrispondenti a meri stati d'animo soggettivi conseguenti a meri disagi tollerabili, ma non vi è prova che il ritardo e la dedotta mancata assistenza abbiano prodotto un effettivo danno non patrimoniale.

Al riguardo, va considerato al riguardo, che per condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Sez, Un. Sent. n.26972/2008) "il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si porrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto

immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.” (da ultimo nello stesso senso cfr. Cass., Sez.6-L, ordin. n.29206/2019).

Nello stesso senso si evidenziano altre pronunce della Suprema Corte per ipotesi non dissimili da quella in oggetto (ritardo nella consegna bagaglio, vacanza rovinata), ove è ritenuto che:

“ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati” (cfr. Cass., sez.6-3, ordin. n.4996 del 2019);

“il danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti” (cfr. Cass., Sez.III, sent. n.17724/2018);

l'acquirente di biglietto aereo che chiede la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" (nel caso affrontato dalla Cassazione si trattava di un'agenzia viaggi) ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in conformità alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dettato dal codice civile (cfr. Cass., Sez.III, sent. n.17724/2018).

Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione sul punto, in parziale riforma della sentenza impugnata va rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per la mancanza di informazioni ed assistenza avanzata dalla parte attrice, odierna appellata, liquidata in sentenza in complessivi euro 400,00, con conseguente condanna del Barachetti alla restituzione delle somme ricevute a detto titolo, mentre va confermata la residua pronuncia, compresa quella sulle spese.

In proposito, va rilevato come:

-le linee guide fornite dalla Commissione Europea relativamente al Reg.261/04/CE non indicano un obbligo per i passeggeri di presentare preventivamente un reclamo alla compagnia aerea, al fine di ottenere la compensazione legale per il ritardo e il risarcimento del relativo danno, ma soltanto una raccomandazione in tal senso;

-non risulta che la compagnia aerea, nell'immediatezza dei fatti che avevano comportato il ritardo del volo, avesse fornito adeguata informazione ai passeggeri circa le modalità di reclamo;

-non risulta alcun termine per l'adempimento della prestazione avente ad oggetto la compensazione pecuniaria prevista dal Reg.261/04/CE, con la conseguenza che il danno deve considerarsi immediatamente esigibile senza l'obbligo di preventiva messa in mora ex art.1183 e 1219 c.c.;

-in sede di citazione la parte attrice, odierna appellata, aveva manifestato la disponibilità a comporre bonariamente la vicenda;

-la compagnia, riconoscendo la debenza della compensazione pecuniaria, non ha formulato offerta reale di detto importo.

Si ritiene, quindi, giustificata la condanna alle spese di primo grado della parte convenuta, odierna appellante, anche a seguito della parziale riforma della sentenza di primo grado, a seguito del parziale accoglimento della domanda avanzata in citazione.

In considerazione della reciproca soccombenza in fase di secondo grado si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite relative a detta fase.

Va rigettata la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte appellata non sussistendone i presupposti soggettivi in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per la mancanza di informazioni ed assistenza avanzata dalla parte attrice, odierna appellata, liquidata in sentenza in complessivi euro 400,00, con conseguente condanna del Barachetti alla restituzione, in favore della American Airlines Inc, delle somme ricevute a detto titolo;

conferma per il resto la sentenza impugnata;

rigetta la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte appellata;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti per il giudizio di appello.

Roma, il 29.01.2022

Il Giudice

Alfredo Landi

Sent. 24605/19

Geom. 8521/19

Rep-25612/19

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 71720 per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2019, vertente

TRA

American Airlines Inc, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II° n°187, presso lo studio dell'Avv. Enrico Scialoja, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alla lite a margine dell'atto introduttivo del presente giudizio.

APPELLANTE

E

Malagnini Vanessa, elettivamente domiciliata in Roma, Vi Archimede n° 116, presso lo studio dell'Avv. Francesco Blasio, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

APPELLATO

OGGETTO:APPELLO AVVERSO SENTENZA N° 10701/2018 GIUDICE DI PACE DI ROMA.

All'udienza del 26 settembre 2019 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla Sig.ra Vanessa Malagnini la American Airlines Inc. proponeva appello avverso la sentenza n° 10701 del 12/03/2018 del Giudice di Pace di Roma, 3^a Sezione Civile, Avv. Amelia Rosano, adottata a conclusione del processo R.G. n° 71282/2017, depositata in cancelleria il 28/03/2018.

Con unico motivo di gravame chiedeva che, attesa la infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, l'assenza di un termine entro il quale pagare la compensazione pecuniaria, l'omissione di preventiva messa in mora e l'offerta di pagamento della compensazione pecuniaria, non avrebbero dovuto essere liquidate le spese giudiziali eccedenti quanto riconosciuto dovuto.

Si costituiva la Sig.ra Vanessa Malagnini e, con comparsa di risposta, in via preliminare, chiedeva correggersi l'errore materiale in cui era incorso il primo giudicante che aveva dapprima condannato la American Airlines Inc. alla rifusione delle spese di lite e poi, nel rigettare ogni altra domanda, aveva compensato le relative spese; nel merito chiedeva confermarsi la impugnata sentenza.

La causa, all'udienza del 26 settembre 2019, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome rassegnate in atti, ad opera dei procuratori delle parti veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale deve essere corretto l'errore materiale in cui è incorso il primo decidente il quale, nell'ultimo alinea del provvedimento impugnato, ha non correttamente statuito " rigetta ogni altra domanda e compensa le relative spese" dovendo, invece, leggersi " rigetta ogni altra domanda" senza ulteriore connotazione; tanto giacchè il profilo relativo al riparto delle spese di lite risulta regolamentato nel precedente capo di pronuncia, in osservanza del principio della soccombenza.

Operata la evidenziata premessa giova considerare che la parte appellante si duole della circostanza che le spese del giudizio di primo grado siano state poste a carico di essa appellante che, ante causam, aveva formulato offerta di pagamento della compensazione pecuniaria per volo ritardato.

Ritiene il decidente che la compagnia aerea, in presenza di volo ritardato, avrebbe dovuto, nella immediatezza dei noti fatti storici, fornire adeguata informazione indicando ai passeggeri le modalità per formulare reclamo al fine di essere ristorati dei disagi patiti.

In assenza della predetta condotta, non essendo previsto alcun termine per l'adempimento della prestazione, consistente nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, il credito era da ritenersi immediatamente esigibile senza l'obbligo di preventiva costituzione in mora;

tanto in osservanza dell'art. 1183 c.c. secondo cui " se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente".

In ogni caso la compagnia aerea avrebbe potuto versare la somma riconosciuta dovuta sia ante iudicium che alla prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma senza condizionare il predetto versamento all'abbandono delle domande eccedenti quella della compensazione pecuniaria ed al rimborso delle spese di lite.

Il primo giudicante, preso atto della predetta condotta, ha condannato la American Airlines Inc. al versamento della somma pari ad € 600,00 ed ha liquidato le spese di lite in ragione dell'ammontare del c.d. decism.

La statuizione si sottrae a qualsivoglia censura atteso che la American Airlines Inc., in ragione della inequivoca spettanza della compensazione pecuniaria, avrebbe potuto versare la somma pari ad € 600,00 in limine litis, anche in assenza della volontà della controparte processuale di definire bonariamente la lite, anche al fine di confidare in un regolamento delle spese di lite maggiormente propizio.

In difetto dei richiamati presupposti giova ribadire che:

- l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria, in adempimento di norme anche comunitarie, risulta incontestato;
- la parte danneggiata ha diritto di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale non essendo tenuta previamente a costituire in mora la compagnia aerea;
- la predetta compagnia non avrebbe dovuto condizionare il pagamento della compensazione pecuniaria alla rinuncia alle richieste delle ulteriori somme invocate ed alla rifusione delle spese di lite (potendo essere corretta condotta processuale pro bono pacis quella di pagare, oltre alla compensazione pecuniaria, le voci tariffarie " studio della controversia" ed " introduzione della lite");
- la difesa della parte appellante avrebbe dovuto, comunque, versare in banco iudicis la somma pari alla compensazione pecuniaria, importo che presuntivamente sarebbe stato ricevuto in acconto del maggior avere (salvo restando l'intento di ottenere le spese di lite).

In forza dei superiori rilievi, in reiezione del proposto appello, le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della American Airlines Inc., nella misura indicata nel seguente dispositivo.

Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

PQM

- 1) Dispone la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il primo giudicante laddove nella pronuncia n° 10701/2018 del Giudice di Pace di Roma nell'ultimo alinea del dispositivo di sentenza ha erroneamente statuito " rigetta ogni altra domanda e compensa le relative spese" dovendo correttamente leggersi " rigetta ogni altra domanda" senza ulteriore connotazione.
- 2) Respinge il proposto appello confermando ,per i profili eccedenti quello sub 1), la impugnata sentenza.

- 3) Condanna la American Airlines Inc. a rifondere in favore della parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 640,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 23 dicembre 2019

IL GIUDICE

Maerizi Romani

TRIBUNALE ORDINARIO IN ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, 24 DIC 2019

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daria Pizzo

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daria Pizzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. 4938/21 R.G. promossa da:

DEL SORDO Noemi

con l'Avv. Francesco Blasio

appellante

contro

NEOS s.p.a.

con gli Avv.ti Gianluigi Villaschi, Eugenia Gatti e Marco Romanelli

appellata



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante.

Voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*,

in via preliminare e nel merito

1) riformare la sentenza n. 1401/2020 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 23 settembre 2020 e resa pubblica in data 28 settembre 2020 mediante deposito in cancelleria, come di seguito sostituendo:

- la frase *“dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente il Giudice di Pace di Busto Arsizio anche per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto”* con *“è competente il Giudice di Pace di Torino anche per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto”*;
- per l’effetto, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la competenza per territorio del Giudice di Pace di Torino;
- la frase *“per l’effetto dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7726 / 2019 (nrg 10512/2019) emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 17 luglio 2019”* con *“per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7726 / 2019 (nrg 10512/2019) emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 17 luglio 2019”*;

2) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).

Per parte appellata.

Voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*,

- in principalità: respingere l’appello e confermare la sentenza impugnata
- in subordine: respingere la domanda di compensazione pecuniaria proposta dalla signora Noemi Del Sordo in quanto infondata, inammissibili e non provata, e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Torino n. 7727/2019 (RG 10280/2019) emesso il 17 luglio 2019 e pubblicato il 25 luglio 2019
- in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sui fatti dedotti nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sub A), capitoli 1-9 (da intendersi preceduti dalla locuzione

“vero o non vero che”), a teste: Samuele Lupi domiciliato presso Neos via della Chiesa 68, Somma Lombardo.

- con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese di lite



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

premesse

che

- con decreto ingiuntivo n. 7726/19 del 17.7.19 il Giudice di Pace di Torino ha condannato NEOS al pagamento in favore della Sig.ra Del Sordo di euro 400 a titolo di compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/04 per il ritardo di 5 ore e 40 minuti con il quale è partito da Milano Malpensa il volo aereo Neos NO 7084 con destinazione Sharm El Sheikh;
- con citazione del 9.10.19 NEOS ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza per territorio del G.d.P. di Torino a favore di quella del G.d.P. di Busto Arsizio, negando la propria responsabilità per il ritardo e chiedendo, in ulteriore subordine, la riduzione della compensazione;
- la Sig.ra Del Sordo si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione;
- con sentenza n. 1401/20 del 23.9.20 il Giudice di Pace, accogliendo l'opposizione, si è dichiarato territorialmente incompetente ed ha revocato il provvedimento monitorio;
- con citazione notificata telematicamente il 5.3.21 la Sig.ra Del Sordo ha instaurato il presente procedimento d'appello chiedendo di riformare l'impugnata sentenza affermando che il G.d.P. di Torino era territorialmente competente e condannando NEOS al pagamento della compensazione;
- NEOS si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando, anche nel merito, le contestazioni avverso la domanda avversaria;

- all'udienza figurata del 14.12.21 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta a decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;

osservato

che

- la Sig.ra Del Sordo ha agito in sede monitoria dinanzi al Giudice di Pace di Torino ritenendolo territorialmente competente a pronunciare sulla richiesta di condanna del vettore aereo NEOS al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 Reg. CE 261/04;
- NEOS ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza del giudice adito a favore di quello di Busto Arsizio nel cui circondario essa ha sede legale e dove si trovava l'aeroporto di partenza (criterio individuato sia dal previgente Reg. CE 44/01, sia dal successivo Reg. CE 1215/12 in vigore all'epoca dei fatti);
- la Sig.ra Del Sordo ha replicato negando l'applicabilità del regolamento CE 1215/12 e indicando il foro di Torino sia quale foro del consumatore, sia quale foro del creditore ex art. 1182 c.c. - 20 c.p.c.;
- in proposito si rileva che, benché il volo collegasse un aeroporto nazionale con un aeroporto italiano, sia la Sig.ra Del Sordo che NEOS sono soggetti di diritto italiani;
- come affermato da questo stesso Tribunale (sent. 14/2020 del 3.1.2020) il Reg. CE 1215/12 invocato da NEOS regola le ipotesi in cui "la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro";
- l'intera disciplina dettata dal Reg. CE 1215/12 riguarda infatti le controversie transfrontaliere, come reso palese sia delle premesse che dal tenore letterale delle singole disposizioni;
- l'affermazione non è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione richiamata da NEOS, trattandosi in tutti i casi di precedenti che

- coinvolgevano soggetti di diritto di due diversi stati (quasi sempre, il vettore irlandese easyJet e passeggeri di altri stati comunitari);
- per le stesse ragioni e diversamente da quanto considerato nel citato precedente va esclusa anche l'applicabilità dell'art. 33 ("competenza giurisdizionale") della Convenzione di Montreal del 28.5.99 che, al pari del Reg. Ce 1215/12, non riguarda le controversie tra soggetti del medesimo stato, come desumibile da Cass. SSUU 22035/14 secondo la quale la Convenzione di Montreal, il Reg. CE 44/21 e il Reg. CE 1215/12 si limitano ad individuare lo stato aderente ove è giustificato radicare la giurisdizione, senza invece intervenire sui criteri attributivi della competenza interna dello stato così individuato;
 - per questi motivi la presente controversia tra due soggetti di diritto italiano deve seguire le regole ordinarie di diritto interno per l'individuazione del giudice territorialmente competente;
 - secondo la Sig.ra Del Sordo tali criteri determinerebbero la competenza del G.d.P. di Torino sia ai sensi degli art. 1182 c.c. - 20 c.p.c., sia quale foro del consumatore;
 - sotto il primo profilo si rileva che la compensazione per il ritardo costituisce un credito liquido, in quanto predeterminato in misura fissa dai parametri di cui all'art. 7 Reg. CE 261/04 ("euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri");
 - la disposizione è applicabile anche nei rapporti tra passeggero e vettore della medesima nazionalità;
 - il credito nei confronti del vettore aereo sussiste anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il trasporto faccia parte di un pacchetto turistico offerto da un *tour operator* terzo rispetto alle parti in causa (Corte di Giustizia UE, sentenza del 26 marzo 2020 nella causa C-215/18: il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria anche se ha acquistato il volo da un'agenzia di viaggi e non direttamente dal vettore aereo);

- il credito azionato dalla Sig.ra Del Sordo riguarda, pertanto, un'obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore;
- la circostanza che la Sig.ra Del Sordo risiedesse in Torino non è stata contestata (a pag. 3 della comparsa conclusionale NEOS ha evidenziato che la controparte all'atto della presentazione del ricorso monitorio non aveva provato la residenza, ma non ha contestato che ella vi risieda come risulta dalla carta d'identità che era stata successivamente prodotta nel giudizio di opposizione);
- per questi assorbenti motivi la Sig.ra Del Sordo ha agito in giudizio dinanzi al G.d.P. territorialmente competente avvalendosi del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c.;
- la sentenza del Giudice di Pace va conseguentemente riformata senza necessità di appurare se il foro di Torino fosse individuabile anche quale foro del consumatore;

- poiché l'erronea declaratoria di incompetenza non rientra tra le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, occorre statuire anche nel merito;
- la compensazione pecuniaria è stata richiesta ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 261/04;
- NEOS nel proporre opposizione adducendo difese ribadite nel presente giudizio d'appello ha sostenuto che il ritardo sarebbe dipeso da cause a lei non imputabili, essendo stato provocato da uno sciopero dal 16 al 18 giugno 2018 dei controllori di volo francesi del FIR di Marsiglia: sciopero che si è riflesso sul traffico aeroportuale di Malpensa in termini di riassegnazione di slot, congestione del traffico e gestione degli equipaggi;
- occorre tuttavia considerare che lo sciopero era stato regolarmente preannunciato e che era stato segnalato con ampio anticipo nel NOTAM emesso dall'ENAV (doc. 4 NEOS che, pur essendo privo di data, segnalava anche uno sciopero del 9-11 giugno e che, quindi, era stato emesso con adeguato anticipo rispetto allo sciopero del 16-18 giugno 2018);

- inoltre le annotazioni sul libretto di volo (TLB - doc. 3 NEOS prodotto in primo grado) provano che nella medesima giornata del 17.6.18 il velivolo I-NEOX aveva percorso le tratte Milano-Palma di Maiorca e ritorno, Milano-Ibiza e ritorno, Milano Palermo e ritorno decollando e atterrando negli orari indicati nella casella LDG UTC;
- in particolare, il velivolo è decollato da Milano per Palermo alle 19.44, cioè con un orario incompatibile con la possibilità di compiere l'intero tragitto di andata e ritorno per tornare a Milano in tempo utile per intraprendere il volo per Sahrn El Sheikh previsto alle 21.10, e che era decollato da Palermo per Milano alle 22.00 per atterrare a Malpensa alle ore 23.16;
- tali risultanze, che emergono alla documentazione offerta dalla stessa NEOS, da un lato escludono l'imprevedibilità delle potenziali conseguenze dello sciopero dei controllori aerei francesi, la cui zona di competenza è stata attraversata dai due voli diretti nelle Baleari, e dall'altro inficiano il nesso eziologico tra lo sciopero dei controllori del traffico aereo francesi e il ritardo con il quale il velivolo è finalmente decollato per Sahrn El Sheikh dopo aver effettuato un volo interno a Palermo intrapreso con un ritardo tale da compromettere *a priori* la puntualità del volo successivo, cioè di quello per cui è causa;
- l'onere della compagnia di contemplare le prevedibili conseguenze del preannunciato sciopero, che tra l'altro avrebbe interessato con certezza le prime due tratte, e di riprogrammare i voli in modo da ovviare al ritardo consequenzialmente prevedibile che avrebbe interessato la tratta interna domestica conducono ad affermare che le circostanze occorse il 17.6.18 non elidano la responsabilità ex art. 7 Reg. cit. poiché non solo manca la prova che la compagnia abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare o ridurre il ritardo (prova non raggiungibile neppure con le prove orali dedotte in primo grado e richiamate in appello), ma vi è addirittura la prova documentale della negligenza per omessa riprogrammazione dei voli;

- pertanto anche il secondo motivo di opposizione é infondato, dovendosi escludere che il ritardo sia derivato da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso;
- le diverse conclusioni raggiunte da autorità amministrative quali l'ENAC non hanno carattere vincolate ai fini della presente decisione e sono comunque contraddette dalle considerazioni che precedono;
- NEOS ha chiesto, in ulteriore subordine, la riduzione del compenso;
- anche questa domanda va disattesa perché il Reg. CE 261/04 stabilisce il compenso in misura fissa correlata alla lunghezza della tratta;
- ne consegue la condanna di NEOS al pagamento del compenso di euro 400;
- poiché la diffida stragiudiziale non è rinvenibile tra i documenti telematicamente prodotti dall'appellata nel presente giudizio di secondo grado, sono dovuti solamente gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dal 18.6.19 (data di proposizione della domanda giudiziale attraverso il deposito del ricorso monitorio) al saldo;
- le spese di lite seguono la soccombenza di NEOS;
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri medi di cui ai D.M. 55/14 e 37/2018 tenuto conto del modesto valore della causa, del suo carattere seriale, del suo grado di difficoltà, della reiterazione delle medesime argomentazioni ad opera delle parti e dell'impegno richiesto dai singoli incumbenti in ciascuna fase processuale:
 - a) euro 65 per la fase di studio, euro 65 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso ed euro 135 per la fase decisionale del giudizio di primo grado, per complessivi euro 265 per compensi;
 - b) euro 125 per la fase di studio, euro 125 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso ed euro 190 per la fase decisionale del giudizio di secondo grado, per complessivi euro 440 per compensi;

- la difformità di taluni precedenti di merito esclude, per contro, l'elemento soggettivo di cui all'art. 96 c.p.c. che, peraltro, non è stato invocato nel presente giudizio d'appello;

P. Q. M.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico,

definitivamente pronunciando,

in integrale riforma della sentenza n. 1401/20 del 23.9.20 del Giudice di Pace di Torino

- condanna NEOS s.p.a al pagamento in favore di DEL SORDO Noemi di euro 400 oltre ad interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dal 18.6.19 al saldo;

- condanna NEOS s.p.a al pagamento in favore di DEL SORDO Noemi delle spese processuali che liquida in euro 265 per compensi del giudizio di primo grado e in euro 64,50 per esposti ed euro 440 per compensi professionali del giudizio d'appello, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Torino il 21 febbraio 2022.

Il giudice unico

(A. Carbone)



TRIBUNALE ORDINARIO di Torino

Terza Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4937/2021**

tra

GIACOBINO SERGIO

APPELLANTE

e

NEOS S.P.A.

APPELLATO

Oggi **19 aprile 2022** innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi e della dr.ssa Valeria Granata addetta UPP, sono comparsi:

- Per SERGIO GIACOBINO l'avv. Monica DI NAPOLI in sost. per delega orale dell'avv. BLASIO FRANCESCO.
- Per NEOS S.P.A. l'avv. RINALDI Laura, s.p. dell'avv. l'avv. ROMANELLI MARCO.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa

L'avv. Di Napoli precisa le conclusioni come da conclusioni come indicate nel preverbale depositato telematicamente in data 11.4.2022.

L'avv. Rinaldi precisa come da foglio di precisazione delle conclusioni del 13.4.2022 ribadendo l'inammissibilità delle difese di cui al preverbale 11.4.2022.

Il Giudice precisa che terrà conto delle sole conclusioni formulate in detto documento di parte appellante.

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza

Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:

Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **4937/2021** promossa da:

GIACOBINO SERGIO

APPELLANTE

e

NEOS S.P.A.

APPELLATO

Udienza di discussione in data 19.4.2022

CONCLUSIONI

PER PARTE APPELLANTE:

Voglia l'III.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

in via preliminare e nel merito

1) riformare la sentenza n. 1493/2020 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 29 settembre 2020 resa pubblica in data 13 ottobre 2020 mediante deposito in cancelleria, come di seguito sostituendo:

- la frase "dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio in favore, alternativamente, del Giudice di Pace di Busto Arsizio e/o del Giudice di Pace di Palermo" con "è competente il Giudice di Pace di Torino"; per l'effetto, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la competenza per territorio del Giudice di Pace di Torino;

2) accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, Neos S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è responsabile tanto in via contrattuale

che extracontrattuale per i danni subiti dalla odierna parte appellante, ai sensi della normativa sopra indicata e, per l'effetto:

- condannare la convenuta al pagamento, in favore del Sig. Giacobino di Euro 250,00=, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. (Ce) 261/04.

c) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).

PER PARTE APPELLATA:

“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

in principalità: respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata

in subordine: comunque mandare assolta Neos spa da ogni obbligo di compensazione pecuniaria nei confronti della parte appellante;

in via istruttoria, occorrendo: ammettere le prove come dedotte nella memoria ex art. 320 cpc depositata da NEOS nel giudizio di primo grado con il teste ivi indicato; se del caso concedendo i termini ex art. 183 cpc.con vittoria di spese di lite del grado di giudizio

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.GIACOBINO Sergio ha azionato dinanzi al il Giudice di Pace di Torino nei confronti di NEOS S.p.A. (nel prosieguo “Neos”) il credito di € 250,00 a titolo di compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/04 per il ritardo di 7 ore e 40 minuti con il quale era partito da Palermo il volo aereo Neos NO 7945 con destinazione Milano Malpensa.

NEOS si è costituita in giudizio eccependo, in rito, l'incompetenza per territorio del G.d.P. di Torino a favore di quella del G.d.P. di Palermo o di Busto Arsizio e, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversaria.

Con sentenza n. 1493/2020, depositata in data 13 ottobre 2020, il Giudice di Pace di Torino, accoglieva l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta NEOS e indicava il Giudice di Pace di Busto Arsizio e/o di Palermo quale giudice competente, condannando l'attore alla rifusione delle spese di giudizio.

GIACOBINO Sergio ha proposto il presente appello chiedendo di riformare l'impugnata sentenza affermando che il G.d.P. di Torino era territorialmente competente e chiedendo la condanna NEOS al pagamento della compensazione.

NEOS si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando, anche nel merito, le

contestazioni avverso la domanda avversaria.

La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex artt. 352 e 281 *sexies* c.p.c., sulle conclusioni come precisate nel presente verbale.

2. GIACOBINO Sergio ha chiesto la riforma della sentenza n. 1493/2020 emessa dal Giudice di Pace di Torino, nella parte in cui ha dichiarato l'incompetenza del giudice adito a favore di quello di Busto Arsizio e/o di Palermo sostenendo l'inapplicabilità del regolamento CE 1215/12 e indicando il foro di Torino sia quale foro del consumatore, sia quale foro del creditore ex art. 1182 c.c. - 20 c.p.c.

La presente censura appare accoglibile.

In fatto si osserva che il volo aereo Neos NO 7945 collegava due aeroporti italiani e che GIACOBINO Sergio e NEOS sono entrambi soggetti di diritto italiani.

Come affermato da questo stesso Tribunale (sent. 14/2020 del 3.1.2020 e sent. n. 723/2022), il Reg. CE 1215/12 invocato da NEOS regola le ipotesi in cui "*la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro*";

L'intera disciplina dettata dal Reg. CE 1215/12 riguarda, dunque, le controversie transfrontaliere, come reso palese sia delle premesse che dal tenore letterale delle singole disposizioni.

Tale affermazione non è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione richiamata da NEOS, trattandosi in tutti i casi di precedenti che coinvolgevano soggetti di diritto di due diversi stati.

Va esclusa anche l'applicabilità dell'art. 33 ("competenza giurisdizionale") della Convenzione di Montreal del 28.5.99 che, al pari del Reg. Ce 1215/12, non riguarda le controversie tra soggetti del medesimo stato, come desumibile da Cass. SSUU 22035/14 secondo la quale la Convenzione di Montreal, il Reg. CE 44/21 e il Reg. CE 1215/12 si limitano ad individuare lo stato aderente ove è giustificato radicare la giurisdizione, senza invece intervenire sui criteri attributivi della competenza interna dello stato così individuato.

Per questi motivi la presente controversia, in cui entrambe le parti sono soggetti di diritto italiano, deve seguire le regole ordinarie di diritto interno per l'individuazione del giudice territorialmente competente.

Occorre, dunque, verificare se sussista la competenza del foro adito ex artt. 1182, n. 3, c.c. e 20 c.p.c.

La circostanza che GIACOBINO Sergio risieda a Torino non è stata contestata.

Al contempo, la compensazione per il ritardo costituisce un credito liquido, in quanto predeterminato in misura fissa dai parametri di cui all'art. 7 Reg. CE 261/04 (euro 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km).

Tale disposizione è applicabile anche nei rapporti tra passeggero e vettore della medesima nazionalità e il credito nei confronti del vettore aereo sussiste anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il trasporto faccia parte di un pacchetto turistico offerto da un *tour operator* terzo rispetto alle parti in causa (Corte di Giustizia UE, sentenza del 26 marzo 2020 nella causa C-215/18: il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria anche se ha acquistato il volo da un'agenzia di viaggi e non direttamente dal vettore aereo);

Ne discende, allora, che in applicazione del combinato disposto degli articoli 1182 n. 3 c.c. e 20 c.p.c. GIACOBINO Sergio ha correttamente radicato il giudizio dinanzi al G.d.P. di Torino.

Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza n. 1493/2020, depositata in data 13 ottobre 2020, dal Giudice di Pace di Torino va riformata in ordine alla competenza.

3. Accertata l'erronea declaratoria di incompetenza, si rileva che tale pronuncia in rito non rientra tra le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado.

Ne discende che occorre statuire anche nel merito.

La domanda di condanna di NEOS alla compensazione pecuniaria richiesta da GIACOBINO Sergio ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 261/04 risulta fondata.

NEOS ha sostenuto che il ritardo sarebbe dipeso da cause a lei non imputabili, essendo stato provocato dallo sciopero dei controllori di volo francesi in data 10.6.2018, sciopero che aveva determinato l'accumularsi di ritardi.

Lo sciopero – come peraltro allegato da NEOS - era stato regolarmente preannunciato da NOTAM (Notice To Airmen) di ENAV che aveva segnalato lo sciopero dei controllori del traffico aereo in servizio presso il FIR di Marsiglia per 48 ore, dalle 04.30 UTC del 9 giugno alle 04.30 UTC del 11 giugno 2018 (doc. 3 NEOS).

Inoltre, le annotazioni sul libretto di volo (TLB - doc. 5 NEOS prodotto in primo grado) provano che nella medesima giornata del 10.6.18 il velivolo I-NEOW aveva percorso le tratte Milano-Palma di Maiorca e ritorno, Milano-Ibiza e ritorno e Milano Palermo decollando e atterrando negli orari indicati nella casella LDG UTC con ritardi sempre maggiori.

In particolare, il velivolo è decollato da Ibiza per Milano con 4 ore e 5 minuti di ritardo, cioè con un orario incompatibile con la possibilità di effettuare la successiva tratta Milano Palermo e ritorno in orario.

Tali risultanze, che emergono dalla documentazione offerta dalla stessa NEOS, da un lato escludono l'imprevedibilità delle potenziali conseguenze dello sciopero dei controllori aerei francesi, la cui zona di competenza è stata attraversata dai due voli diretti nelle Baleari, e dall'altro inficiano il nesso eziologico tra lo sciopero dei controllori del traffico aereo francesi e il ritardo con il quale il velivolo è finalmente decollato da Milano per Palermo con un ritardo tale da compromettere a priori la puntualità del volo successivo, cioè di quello per cui è causa.

Si ritiene, allora, che l'onere della compagnia di contemplare le prevedibili conseguenze del preannunciato sciopero, che tra l'altro avrebbe interessato con certezza le prime due tratte, e di riprogrammare i voli in modo da ovviare al ritardo consequenzialmente prevedibile che avrebbe interessato la tratta interna domestica, conducono ad affermare che le circostanze occorse il 10.6.18 non elidano la responsabilità ex art. 7 Reg. cit. poiché non solo manca la prova che la compagnia abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare o ridurre il ritardo (prova non raggiungibile neppure con le prove orali dedotte in primo grado e richiamate in appello), ma vi è addirittura la prova documentale della negligenza per omessa riprogrammazione dei voli.

Ne consegue che il ritardo non può ritenersi dovuto a circostanze eccezionali e che deve essere riconosciuta in favore di GIACOBINO Sergio la compensazione pecuniaria nella misura di € 250,00 essendo la tratta Palermo Milano inferiore a Km. 1500, oltre agli interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 9.7.2019 al saldo.

In primo grado, GIACOBINO Sergio aveva richiesto, altresì, € 500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Tale domanda non è stata riproposta nel presente giudizio e deve, pertanto, ritenersi rinunciata.

4. Le spese di lite, con riguardo al primo grado, devono essere esaminate anche in considerazione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in virtù del principio della soccombenza virtuale. Come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 4961/2019, per ottenere il risarcimento supplementare del danno (anche morale) conseguente al ritardo del viaggio aereo, tale danno supplementare deve

comunque essere dimostrato (è chiara in tal senso la stessa decisione della Corte giustizia UE, sez. Terza, 13 ottobre 2011, causa C-83/10, ripetutamente richiamata dalla parte ricorrente)”. Nel caso di specie tale dimostrazione non risulta provata.

Ne discende che tale domanda nel giudizio di primo grado sarebbe stata rigettata con la conseguenza che le spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere compensate per il 50% e poste per il restante 50% a carico di Neos in base al principio della soccombenza parziale.

Le spese del presente appello vanno parimenti compensate per il 50% e poste per il restante 50% a carico di Neos, tenuto conto della parziale soccombenza con riguardo alla domanda sulle spese.

Le spese vengono liquidate secondo i D.M. 55/14 e 37/2018, tabelle 1 quanto al giudizio di primo grado e 2 quanto al presente appello, scaglione sino a € 1.100,00 e tenuto conto del modesto valore della causa, del suo carattere seriale, del suo grado di difficoltà, della reiterazione delle medesime argomentazioni ad opera delle parti e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale, vanno liquidate, nella loro totalità, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 265,00, oltre a € 43,00 per esposti quanto al giudizio di primo grado e € 440,00 quanto al presente appello, oltre a € 91,50 per esposti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale riforma della sentenza n. 1493/20 del 13.10.20 del Giudice di Pace di Torino:

CONDANNA NEOS s.p.a al pagamento in favore di GIACOBINO Sergio di euro 250,00 oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dal 9.7.19 al saldo;

CONDANNA NEOS s.p.a. al pagamento in favore di GIACOBINO Sergio del 50% delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in tale misura in euro 132,50 per compensi, oltre a € 21.50 per esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

DISPONE la compensazione tra le parti del restante 50% delle spese del giudizio di primo grado.

CONDANNA NEOS s.p.a. al pagamento in favore di GIACOBINO Sergio del 50% delle spese processuali del presente giudizio di appello che liquida, in tale misura, in

euro 220,00 per compensi, oltre a € 45,75 a titolo di esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

DISPONE la compensazione tra le parti del restante 50% delle spese del presente giudizio appello.

Torino, 19 aprile 2022

Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4933/2021** promossa da:

FEDERICO NACCI (C.F. NCCFRC98D05F335P), con il patrocinio dell'avv. BLASIO
FRANCESCO

APPELLANTE

contro

NEOS S.P.A. (C.F. 08254440012), con il patrocinio dell'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA e
dell'avv. ROMANELLI MARCO

CONVENUTA

Oggetto: appello in materia di trasporto aereo

CONCLUSIONI

Per parte appellante

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
in via preliminare e nel merito

1) riformare la sentenza n. 1400/2020 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 23 settembre 2020 e
resa pubblica in data 28 settembre 2020 mediante deposito in cancelleria, come di seguito:

- sostituendo la frase “dichiara la propria incompetenza per territorio essendo competente il Giudice di Pace di Busto Arsizio anche per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto”
- con “è competente il Giudice di Pace di Torino anche per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto”;
- per l'effetto, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la competenza per territorio del Giudice di Pace di Torino;
- sostituendo la frase “per l'effetto dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 7726 / 2019 (nrg 10512/2019) emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 17 luglio 2019”
- con “per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 7726 / 2019 (nrg 10512/2019) emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 17 luglio 2019”;

2) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).

Per parte convenuta

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dalla appellata

In via principale: respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata;

In via subordinata: respingere comunque la domanda di compensazione pecuniaria proposta dal signor Federico Nacci in quanto infondata, risultando documentata la circostanza eccezionale occorsa, in applicazione del Regolamento CE n. 261/2004;

In via istruttoria: ammettersi prova per interpellato e testi sui fatti come dedotti in primo grado e/o anche con concessione di termini ex art. 183 cpc; con il teste indicato.

Con ogni più ampia riserva e con vittoria di spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Neos s.p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7726/2019 ottenuto da NACCI FEDERICO chiedendo, in via preliminare ed in rito, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito a favore di quello di Busto Arsizio, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite, nel merito, accertando e dichiarando l'insussistenza di alcun diritto del convenuto opposto al pagamento della compensazione pecuniaria richiesta, per l'effetto, con revoca del decreto opposto.

Il convenuto ha sostenuto la competenza del giudice adito e la fondatezza del credito fatto valere consistente nell'importo di € 400 a titolo di compensazione ex art. 7 Reg. CE 261/04 per il ritardo di 5 ore e 40 minuti con il quale era partito da Milano il volo aereo Neos NO 7084 con destinazione Sahrn El Sheikh.

Con sentenza n. 1400/2020, depositata in data 28.9.2020, il Giudice di Pace di Torino ha accolto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta NEOS indicando quale competente il Giudice di Pace di Busto Arsizio, dichiarando la nullità e revocando il decreto opposto nonché condannando – per evidente errore materiale - tale Del Sordo Noemi - alla rifusione delle spese di giudizio.

Con il presente appello NACCI FEDERICO ha chiesto riformarsi l'impugnata sentenza sussistendo la competenza territoriale del Giudice di Pace di Torino e confermarsi il decreto opposto essendo fondato il credito azionato, con vittoria di spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.

Si è costituita in causa la Neos s.p.a. concludendo come in epigrafe.

Il motivo di appello relativo alla competenza va accolto.

Occorre premettere che la Neos s.p.a. individua il giudice competente in quello di Busto Arsizio in quanto in tale circondario essa ha sede legale e si trovava l'aeroporto di partenza (criterio individuato sia dal previgente Reg. CE 44/01, sia dal successivo Reg. CE 1215/12 in vigore all'epoca dei fatti).

Il Nacci nega l'applicabilità del regolamento CE 1215/12, indicando il foro di Torino sia quale foro del consumatore, sia quale foro del creditore ex art. 1182 c.c. - 20 c.p.c.

Il Giudice di primo grado ha affermato che deve applicarsi la competenza individuata dall'art. 7 co. 1 lett. b del Regolamento 1215/2012, foro speciale in materia di fornitura dei servizi, a mente del quale è competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria, basata su un contratto di trasporto aereo di persone, a scelta dell'attore, il giudice nella cui circoscrizione si trova il luogo di partenza ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova il luogo di arrivo dell'aereo quali indicati nel contratto di trasporto, per cui, essendo il luogo di arrivo l'aeroporto di Malpensa, ricadente nel territorio di Busto Arsizio, con conseguente competenza territoriale del Giudice di Pace di tale luogo.

Come già evidenziato da questo stesso Tribunale in decisione analoga (cfr. sentenza nel procedimento 4938/2021 giudice dott. Carbone), le parti del presente giudizio sono soggetti domiciliati in Italia.

Invece, il Reg. CE 1215/12 invocato da NEOS regola le ipotesi in cui "*la persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro*" (cfr. art. 7 primo periodo reg. citato) e, quindi, riguarda le controversie transfrontaliere tra soggetti domiciliati in Stati diversi, come risulta evidente sia dalle premesse che dal tenore letterale delle singole disposizioni.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione richiamata da NEOS riguarda controversie tra soggetti di diritto di due diversi stati (in particolare, la recente decisione Cass. 24632/2020 citata dalla convenuta riguarda compagnia aerea che ha sede nel Regno Unito; altresì l'ordinanza S U n. 3561 del 13/02/2020 riguarda compagnia aerea irlandese; ugualmente, l'ordinanza Cass. 2.2.2022 n. 3200 citata in memoria di replica dalla convenuta riguarda la compagnia Transportes Aereos Portugueses s.a.).

Peraltro, va altresì esclusa, ai fini della competenza, l'applicabilità dell'art. 33 ("competenza giurisdizionale") della Convenzione di Montreal del 28.5.99 posto che, come affermato da Cass. SSUU n.22035 del 17/10/2014, la Convenzione di Montreal si limita ad indicare unicamente i criteri di collegamento per radicare la *giurisdizione* dello Stato aderente, ma non indica anche le regole attributive della competenza che rimane soggetta al regime proprio dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio, in quanto il secondo comma dell'art. 28 stabilisce che le disposizioni procedurali - e, quindi, anche l'individuazione del criterio di competenza - sono rimesse alla legge del Tribunale adito.

Pertanto, il caso di specie deve seguire le regole ordinarie di diritto interno per l'individuazione del giudice territorialmente competente.

Alla luce di tale premessa, è assorbente rilevare che la competenza del Giudice di Pace di Torino sussiste ai sensi del combinato disposto degli art. 1182 III co. c.c. - 20 c.p.c., criterio richiamato dalla parte convenuta opposta sin dal primo grado

Invero, la compensazione indicata dalla legge in misura fissa, in base a parametri determinati non discrezionali (cfr. art. 7 Reg. CE 261/04 "euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri") rappresenta indubbiamente un credito liquido (obbligazione *portable* ex art. 1182 co. III c.c. cfr. Cass. S.U. n. 17989/2016), sussistendo, pertanto, un'obbligazione pecuniaria da adempiere al domicilio del creditore, nella specie, in Collegno, circondario di Torino.

Quanto alla residenza del sig. Nacci, la parte convenuta ne ha rilevato la carenza di prova (cfr. comparsa conclusionale conv. in appello) in quanto, in secondo grado, la produzione del documento già effettuata in primo grado è avvenuta successivamente al deposito dell'atto di appello.

Il rilievo è infondato; dagli atti di causa risulta che l'attore in primo grado aveva evidenziato in atto di citazione in opposizione che non era provata, allo stato, la residenza del convenuto; con la comparsa di costituzione in primo grado è stato prodotto il documento di identità del sig. Nacci e, a seguito di ciò, alcuna eccezione o contestazione è stata fatta dalla parte opponente sul predetto dato; conseguentemente, è tardiva ed inammissibile ex art. 345 c.p.c. l'eccezione proposta in appello.

Ogni altra questione è assorbita dagli argomenti esposti.

La sentenza del Giudice di Pace va conseguentemente riformata

L'erronea declaratoria di incompetenza non rientra tra le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado, sicché occorre decidere nel merito (cfr. Cass. 5887/2016; Cass. 13623/2015 laddove si specifica che il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d'appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado).

Il diritto di credito oggetto di causa si basa sull'art. 7 Reg. CE 261/04 secondo cui *“i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b)”*.

L'eccezione di Neos, riproposta in appello, riguarda la sussistenza di cause ad essa non imputabili che avevano cagionato il ritardo (sciopero dal 16 al 18 giugno 2018 dei controllori di volo francesi del FIR di Marsiglia che aveva determinato *“la necessaria riprogrammazione del volo NO7084 da Milano Malpensa a Sharm El Sheikh dello stesso 17.6.2018 , operato dall'aeromobile marche identificative I-BNeox che in tali giorni subiva ingenti posticipazioni”*), tenuto conto dell'applicabilità al caso di specie dell'art. 5 comma 3 Reg. (CE) n. 261 del 2004, in forza del quale il vettore aereo non è responsabile e non deve corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria (prevista nel caso di ritardo o di cancellazione), nell'ipotesi in cui questi possa dimostrare che il ritardo o la cancellazione è dovuta a *“circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare neanche se fossero state adottate tutte le misure del caso”*.

Sul punto (anche richiamando quanto già osservato nella sentenza già citata di questo Tribunale sul caso Del Sordo – Neos) va rilevato quanto segue.

- a) Lo sciopero dei controllori di volo non è *di per sé* una circostanza eccezionale atta a provocare conseguenze inevitabili in termini di ritardo sul trasporto aereo, essendo evento possibile nello svolgimento dell'esercizio dell'attività lavorativa, quindi, in astratto, prevedibile ed evitabile, in particolare qualora preceduto da preavviso (e ciò anche se si tratti di sciopero c.d. esterno). Non risulta, pertanto, fondato l'immotivato assunto di parte convenuta secondo cui lo sciopero dei controllori di volo ha *“inevitabili ricadute operative (accumulo ritardi, congestioni aeroportuali, assegnazione nuovi slots, rispetto dei limiti operativi degli equipaggi, noleggio altri aeromobili) che escludono qualsiasi inadempimento colpevole del vettore aereo”* e sono irrilevanti i richiami a normativa o giurisprudenza o altri documenti (cfr. memoria di replica conv.) che riconoscano l'idoneità dello sciopero esterno, in astratto, a costituire circostanza eccezionale, posto che occorre poi verificare ciò *nel concreto*.
- b) Nella specie, lo sciopero era stato regolarmente preannunciato e segnalato con congruo anticipo nel NOTAM emesso dall'ENAV (cfr. doc. 4 NEOS che, pur essendo privo di data, segnalava anche uno sciopero del 9-11 giugno e che, quindi, era stato emesso ben prima dello sciopero del

16-18 giugno 2018) con conseguente possibilità, in astratto, di adeguata riprogrammazione alternativa e ciò a prescindere dall'ipotetica revoca dello sciopero.

- c) Le annotazioni sul libretto di volo (TLB - doc. 3 NEOS prodotto in primo grado) provano che nella medesima giornata del 17.6.18 il velivolo I-NEOX aveva percorso le tratte Milano-Palma di Maiorca e ritorno, Milano-Ibiza e ritorno, Milano- Palermo e ritorno decollando e atterrando negli orari indicati nella casella LDG UTC; in particolare, il velivolo era decollato da Milano per Palermo alle 19.44, cioè con un orario incompatibile con la possibilità di compiere l'intero tragitto di andata e ritorno per tornare a Milano in tempo utile per intraprendere il volo per Sahrn El Sheikh previsto alle 21.10, ed era decollato da Palermo per Milano alle 22.00 per atterrare a Malpensa alle ore 23.16.

Gli elementi sopra indicati, che risultano dai documenti di parte Neos, da un lato, escludono l'imprevedibilità delle potenziali conseguenze dello sciopero dei controllori aerei francesi per quanto rilevato sul congruo preavviso di sciopero e, dall'altro, inficiano il nesso eziologico tra lo sciopero dei controllori del traffico aereo francesi e il ritardo con il quale il velivolo è decollato per Sahrn El Sheikh dopo aver effettuato un volo interno a Palermo intrapreso con un ritardo tale da compromettere a priori la puntualità del volo successivo, cioè di quello oggetto causa.

L'onere incombente sul vettore era quello di considerare le prevedibili conseguenze del preannunciato sciopero e di evitarle riprogrammando i voli in modo da ovviare al ritardo conseguenzialmente prevedibile che avrebbe interessato la tratta interna domestica.

Nulla di tutto ciò risulta essere stato fatto, né è stato dedotto - prima ancora che dimostrato - quali misure siano state adottate per evitare l'accumulo di precedenti ritardi.

In base alle circostanze risultanti dalla documentazione prodotta non solo manca deduzione e prova che la compagnia abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare o ridurre i ritardi "a catena" (dimostrazione non raggiungibile neppure con le prove offerte), ma, come osservato anche nelle precedenti sentenze di questo Tribunale, vi è la prova documentale della negligenza per omessa riprogrammazione dei voli.

Le diverse conclusioni raggiunte da autorità amministrative quali l'ENAC non hanno carattere vincolante ai fini della presente decisione.

Ex art. 346 c.p.c., l'eccezione di riduzione del compenso non riproposta dalla parte convenuta non va esaminata (cfr. Cass. sez. L - , Sentenza n. 28926 del 12/11/2018 secondo cui va affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice, a meno che non si tratti di questione rilevabile d'ufficio).

Va, invece, rilevato che non ricorre alcun abuso del processo sotto il profilo del divieto di frazionamento del credito qualora le varie cause riguardino diritti di soggetti diversi (Nacci/Del Sordo) o relativi a voli diversi (e, quindi, a circostanza in fatto diverse), come nel caso di specie, che giustificano i procedimenti separati.

Per tutto quanto esposto, va respinta l'opposizione e confermato il decreto opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 e 37/2018 come segue (per le fasi svolte e per la fascia di valore fino a € 1100), sulla base dei parametri minimi, in quanto, pur considerato il notevole approfondimento delle questioni affrontate, trattasi comunque di controversia di carattere seriale e altresì relativa alle stesse circostanze di fatto di altra già decisa:

a) euro 32,50 per la fase di studio, euro 32,50 per la fase introduttiva, euro 67,50 per la fase decisionale del giudizio di primo grado, per complessivi euro 132,50 per compensi (I grado);
b) euro 62,50 per la fase di studio, euro 62,50 per la fase introduttiva, euro 95 per la fase decisionale del giudizio di secondo grado, per complessivi euro 220 per compensi (II grado).
Non sussistono esborsi documentati

La non univocità degli orientamenti giurisprudenziali di merito esclude che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.

P. Q. M.

in integrale riforma della sentenza n. 1400/20 del 23.9.20 del Giudice di Pace di Torino per erronea declinatoria della competenza;

- RESPINGE l'opposizione proposta dalla NEOS SPA e, per l'effetto, conferma il decreto opposto n. 7726/2019;

- CONDANNA NEOS s.p.a al pagamento in favore di NACCI FEDERICO dell'importo di euro 132,50 per compensi del giudizio di primo grado ed euro 220 per compensi professionali del giudizio d'appello, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.

Torino, 20 settembre 2022

Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella